

Publicato il ____/2025

N. ____/2025 REG.PROV.CAU.
N. ____/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del 2025, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia – Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria, non costituiti in giudizio;

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento, previa sospensione

- della nota del 14 maggio 2025 proveniente dalla “PEC Arruolamenti <arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it>” del Dipartimento

dell'Amministrazione Penitenziaria, di estremo ignoto, con la quale, si comunica di non poter accogliere la richiesta di differimento delle prove di efficienza fisica, nell'ambito degli accertamenti di efficienza fisica di cui al “

Concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”

indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento

www.inpa.gov.it

il 15 gennaio 2025;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 2, del bando di “Concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”

, nella parte in cui dispone che “

i candidati che non si presentino nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica sono considerati esclusi dal concorso

”, nella parte in cui non prevede possibilità di rinvio della prova in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'avviso del 15 aprile 2025, recante calendario delle prove di efficienza fisica, nella parte in cui dispone che “

Coloro che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti sono considerati esclusi dal concorso

.” nella parte in cui non prevede possibilità di rinvio della prova in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;

- ove esistente, di ogni ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal “

Concorso pubblico, per esame e titoli, a complessivi n. 3246 (2952 uomini; 294 donne) allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria”

indetto con p.D.G. 10 gennaio 2025, pubblicato sul Portale unico del reclutamento www.inpa.gov.it il 15 gennaio 2025;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto o non notificato, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno _____ 2025 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuto che l'amministrazione non ha consentito al candidato il rinvio della prova fisica ad altra data;

ritenuto che, a fronte di uno stato certificato di malattia, spetti all'Amministrazione la fissazione di una sessione ad hoc per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica;

ritenuto, pertanto, la sussistenza del lamentato fumus boni iuris;

considerato necessario che l'Amministrazione indichi una nuova data per la ripetizione della prova di efficienza fisica;

rinvia al merito ogni statuizione sulle spese di fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta accoglie la domanda cautelare nei limiti di cui in motivazione.

rinvia al merito ogni statuizione sulle spese della presente fase cautelare;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno ____2025 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Francesco Elefante, Consigliere

Ida Tascone, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.